

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 18.11.2015  
La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

**ADMIAORA**

Editrice

---

## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Regolamento preventivo di giurisdizione:**

### **non è proponibile dopo che il giudice ha emesso una sentenza**

*Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo.*

#### Massime rilevanti

*A seguito alla formulazione dell'art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell'art. 41 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovra ordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., S.U., n. 2466 del 1996; Cass., S.U., n. 6042 del 2002).*

## Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.7.2015, n. 15477

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 133 cod. proc. amm. e chiede affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

La ricorrente rileva la contraddittorietà delle difese svolte dall'amministrazione, atteso che la difesa erariale, costituitasi in giudizio dinnanzi alla Corte dei conti, aveva eccepito in quella sede il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni, affermando invece la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, mentre dinnanzi al giudice ordinario ha poi sostenuto l'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In realtà, sostiene la ricorrente, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando in tale momento il termine finale per la proposizione di detto rimedio preventivo (Cass., S.U., n. 22382 del 2011).

Invero, a seguito della formulazione dell'art. 367 c.p.c., introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il disposto della prima parte dell'art. 41 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione;

di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovra ordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo (Cass., S.U., n. 2466 del 1996; Cass., S.U., n. 6042 del 2002).

Si deve solo aggiungere che tale regola è rimasta ferma anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che ha disciplinato la translatio iudicii, risultandone anzi da quest'ultima rafforzata, sia perchè le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del suddetto art. 59, comma 3, ultima parte, sia perchè, anche nel nuovo sistema processuale, in materia di giurisdizione il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un'esigenza di rispetto della compresenza nell'ordinamento di ordini giudiziari distinti (vedi Cass., S.U., n. 2716 del 2010).

Il ricorso è dunque inammissibile ove qualificato come regolamento preventivo.

2.2. Il ricorso sarebbe altresì inammissibile ove lo si volesse qualificare come ricorso ordinario, atteso che esso è riferito ad una sentenza di primo grado, in quanto tale appellabile.

3. Nè potrebbe ipotizzarsi che il ricorso in esame possa essere convertito in una denuncia di conflitto negativo reale di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, è proponibile in ogni tempo, e che deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui, declinata la giurisdizione da parte del primo giudice adito, quello successivamente adito declini a sua volta la giurisdizione in favore di un terzo giudice.

Nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è affermato che il ricorso, inammissibile come ricorso ordinario e quale istanza di regolamento preventivo, può essere convertito in denuncia di conflitto di giurisdizione, ove ne presenti i requisiti formali e i relativi presupposti, ovvero quando, da un lato, il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente e non al suo procuratore e, dall'altro, quando sia riferibile a sentenze che costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas iudicandi, non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate su di una identica domanda, e sono perciò idonee ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo, denunciarle ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 (Cass., S.U., n. 22521 del 2006; Cass., S.U., n. 2716 del 2010; Cass., S.U., n. 16040 del 2010).

Nella specie, peraltro, deve ritenersi insussistente il secondo requisito.

La volontà della ricorrente di denunciare alla Corte la situazione di stallo derivante dal diniego di giurisdizione su un capo della domanda da parte dei due giudici aditi, risulta esclusa dal fatto che la ricorrente stessa non ha esteso la denuncia ad entrambe le sentenze emesse sulla domanda, ma la ha limitata a quella del giudice ordinario. Si è dunque al di fuori della ipotesi della denuncia di conflitto, atteso che, nella sostanza, la doglianza della ricorrente è limitata alla decisione del Tribunale di Roma, della quale sollecita la cassazione; sentenza che, per quanto detto in precedenza, avrebbe dovuto essere assoggettata ad appello.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso, notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, è rigettato, e poichè risulta dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al pagamento del contributo unificato, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2015.